



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio Circondariale Marittimo di Ischia
Unità Organizzativa Tecnica

Via Isolino n°22 – 80077 Ischia (NA) tel.: 081/5072801 – fax: 081/5072850 – e-mail: ischia@guardiacostiera.it

ORDINANZA n° 52/2012

Il Capo del Circondario Marittimo di Ischia:

- VISTA:** la legge 28 gennaio 1994, n°84.
- VISTI:** il Decreto Legislativo n°112/98, il Decreto Legislativo n° 96/99 e la Legge n°88/01 con cui sono state conferite alle Regioni e agli Enti Locali le funzioni amministrative relative alla gestione del demanio marittimo.
- VISTO:** il D.lgs 28 luglio 1999, n°272, che individua nell'Azienda Sanitaria Locale, l'organo di vigilanza in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione e riparazione delle navi in ambito portuale, prevedendo a tal fine l'azione in coordinamento con le autorità indicate nell'art. 23 del d.lgs n°626/94.
- VISTO:** l'art. 13 D.lgs n°81 del 9 aprile 2008 che individua nell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio l'autorità preposta alla vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, facendo salve le competenze che la legislazione vigente attribuisce alle Autorità marittime e portuali.
- VISTA:** la legge 6 Giugno 1974 n°298 "Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada".
- CONSIDERATO:** che l'Autorità Marittima nell'attuale assetto normativo delle competenze svolge funzioni relative agli aspetti tecnico-nautici, alla sicurezza e polizia dei porti, così come previsto dal Codice della Navigazione e delle leggi speciali.
- VISTA:** la circolare n° 41 datata 17/01/2012 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per i Porti avente ad oggetto *"Riparto di competenze Stato-Regioni. Conferimento di funzioni nei porti di rilevanza economica regionale ed interregionale, sul demanio marittimo e nel mare territoriale. Competenza in materia di vigilanza ex articolo 68 del Codice della navigazione"*, con la quale si ribadisce

che la competenza in materia di vigilanza ex articolo 68 del Codice della Navigazione nell'interno dei porti di rilevanza economica interregionale e regionale ed in genere nell'ambito del restante demanio marittimo non è più di competenza statale stante il generale conferimento delle funzioni amministrative alle autonomie territoriali, ferma restando l'azione di vigilanza dell'Autorità Marittima per gli aspetti di competenza ai fini della sicurezza della navigazione.

CONSIDERATO: che nel Circondario marittimo di Ischia vengono svolte su aree portuali libere all'uso pubblico operazioni per conto proprio o conto terzi di alaggio e varo di natanti ed imbarcazioni da traffico, pesca e diporto; svolte nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni all'uopo impartite dalle locali Autorità Marittime.

RITENUTO: necessario regolamentare in maniera uniforme nell'ambito del circondario marittimo di Ischia le citate operazioni al fine di tutelare la sicurezza della navigazione in ambito portuale ed evitare eventuali interferenze tra le operazioni di alaggio e varo ed il regolare svolgimento del traffico portuale.

RITENUTO OPPORTUNO: aggiornare la propria Ordinanza n° 75/2009 in data 16/09/2009 disciplinante le operazioni di alaggio e varo nel Porto di Ischia, nonché, limitatamente alle disposizioni in tema di alaggio/varo, la propria ordinanza n° 67/2005 relativo al porto di Forio.

VISTA: la nota protocollo n° 5259 datata 28/03/2012 dell'Ufficio Locale Marittimo di Casamicciola.

VISTA: la nota protocollo n° 4451 datata 15/03/2012 dell'Ufficio Locale Marittimo di Lacco Ameno unitamente all'Ordinanza Sindacale n° 04/2011 del 28/03/2011 che disciplina l'utilizzo dello scivolo di alaggio dell'approdo turistico "Marina di Pithecusa".

VISTA: la nota protocollo n° 6084 datata 10/04/2012 dell'Ufficio Locale Marittimo di Forio.

VISTA: la nota protocollo n° 7827 del 07/05/2012 della Delegazione di Spiaggia di Sant'Angelo.

VISTA: la propria Ordinanza n° 69/2001 in data 12/12/2001 relativa ai divieti di transito sulle banchine portuali di Ischia e Casamicciola.

VISTI: gli articoli 3 e 4 della propria Ordinanza n° 67/2005 in data 01/09/2005 inerente "l'impiego banchina sud-ovest porto di Forio d'Ischia".

VISTI: gli artt. 17, 62, 68 81 e 1174 del Codice della Navigazione e 59 del relativo Regolamento di esecuzione (Parte Marittima);

ORDINA

Articolo 01 (Disciplina)

La presente ordinanza disciplina ai fini della sicurezza e dell'operatività portuale le operazioni di alaggio e varo a mezzo di autogrù effettuate in uso conto proprio e/o conto terzi nelle aree demaniali marittime libere all'uso pubblico ricadenti nel Circondario Marittimo di Ischia.

Restano escluse dalla presente disciplina le operazioni che si svolgono all'interno di aree in concessione e/o comunque in uso esclusivo a soggetti privati in genere, già disciplinate dalla normativa vigente di settore in materia di sicurezza del lavoro;

Articolo 2 (Definizioni)

Ai fini della presente ordinanza si intende per:

Alaggio: l'attività di tirare a secco un'unità a mezzo di strutture fisse e/o mobili.

Varo: l'attività di ricollocare in mare un'unità a mezzo di strutture fisse e/o mobili

Conto proprio: è l'attività svolta da persone fisiche, giuridiche, enti privati e/o pubblici con mezzi di proprietà o in usufrutto condotti personalmente dal titolare della licenza di trasporto in conto proprio e/o da suo dipendente, l'attività non deve essere economicamente prevalente bensì complementare o accessoria all'attività principale del soggetto giuridico. Le unità alate e/o varate dovranno appartenere agli stessi soggetti giuridici che svolgono l'attività, oppure dai medesimi prodotte e vendute, prese in comodato, prese in locazione o debbano essere da loro elaborate, trasformate, riparate, migliorate o tenute in deposito in forza di un contratto di deposito tra le parti.

Conto Terzi: consiste nell'attività professionale di alaggio e varo quale prestazione di servizio verso un determinato corrispettivo da parte di imprese regolarmente iscritte nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi e muniti di specifica autorizzazione.

Articolo 3 (Ambito di applicazione)

La presente ordinanza di sicurezza si applica a tutti i soggetti giuridici che espletano attività di alaggio e varo nell'ambito del Circondario marittimo di Ischia e più precisamente nei siti individuati nel successivo articolo 4).

Sono escluse dall'applicazione della presente ordinanza le sotto elencate attività:

1. soggetti privati che con propri mezzi effettuano l'alaggio ed il varo di piccoli natanti con carrelli trainati da autoveicoli impegnando pubblici scali di alaggio, fermo

- restando il rispetto di tutte le normative di sicurezza vigenti sulle aree demaniali marittime impegnate da dette operazioni e/o qualsivoglia altra disposizione inerente l'attività in parola;
2. alle gru fisse e mobili allocate su aree in concessione per uso esclusivo;
 3. alle gru ed alle autogru appartenenti alle forze armate e/o forze di polizia.

Articolo 4 **(Individuazione dei siti)**

Le attività di alaggio e varo negli ambiti portuali del circondario marittimo di Ischia disciplinate dalla presente ordinanza potranno essere svolte unicamente nei siti di seguito indicati:

Porto di Ischia: banchina Olimpica ormeggio "1/2 bassa" (dalla bitta n° 72 alla bitta n° 74) compatibilmente con le prioritarie esigenze operative della banchina stessa;

Porto di Casamicciola Terme: banchina commerciale negli spazi compresi tra la bitta 92b e 93 (ormeggio n° 1) e la bitta n° 93 e 94 (ormeggio n° 2);

Porto di Forio: radice del molo borbonico, compatibilmente con le prioritarie esigenze operative della banchina stessa.

Porto di Sant'Angelo: piccolo scalo di alaggio pubblico situato nell'area demaniale marittima denominata "darsena sotto la torre" adiacente la Delegazione di Spiaggia di Sant'Angelo ed utilizzabile senza l'ausilio di camion e/o autogrù stante il divieto di accesso in ambito portuale.

In relazione a quanto previsto dal precedente art. 03, riferitamente alle attività di alaggio e varo che possono svolgersi liberamente sugli scivoli pubblici, purché in forma occasionale, la zona dello scivolo di alaggio e le aree ad esso limitrofe dovranno sempre essere mantenute libere dalla presenza di autoveicoli, carrelli e unità in sosta, nonché da eventuali materiali e/o rifiuti prodotti dall'attività espletata.

Qualora ne ricorra la necessità lo scalo dovrà comunque essere immediatamente liberato a seguito di semplice richiesta anche verbale da parte dell'Autorità Marittima.

Lo specchio acqueo antistante lo scivolo di alaggio dovrà sempre rimanere libero da natanti o da unità che possano ostacolare le operazioni di alaggio e varo

E fatto assoluto divieto di alare e/o varare qualsiasi tipo di unità all'interno dello scivolo costituito dalla c.d. "foce vecchia" all'interno del porto di Ischia. E' altresì vietata la sosta di qualsiasi unità anche per breve durata.

Articolo 5 **(Attività di alaggio e varo)**

Le operazioni di alaggio e varo a mezzo autogrù sono consentite unicamente nelle zone indicate al precedente articolo (04).

Sono vietate operazioni di alaggio e varo in ore notturne, esse potranno essere svolte unicamente dal Lunedì al Venerdì, esclusi festivi e prefestivi, dalle ore 09:00 alle ore 16:00 (sino alle ore 19:00 nel periodo 1/5 – 31/10). E' vietata l'esecuzione delle operazioni di alaggio e varo con persone a bordo dell'unità.

I soggetti giuridici che eseguono le operazioni di alaggio e varo di unità navali per conto proprio e/o conto terzi dovranno attenersi alle seguenti disposizioni:

- a)** accertarsi dell'idoneità e delle condizioni di praticabilità del tratto di banchina, anche in funzione del tonnellaggio dell'unità navale che si dovrà alare e/o varare e del peso del mezzo gommato che si utilizza e comunque rispettando i limiti imposti dall'Ordinanza n° 69/2001 richiamata in premessa e che di seguito si elencano
 - Porto di Ischia: divieto di transito e sosta ad autoveicoli superiori a 120 quintali di peso lordo (automezzo + imbarcazione);
 - Porto di Casamicciola: divieto ad autoveicoli superiori a 260 quintali di peso lordo (automezzo + imbarcazione);
- b)** posizionare gli automezzi utilizzati parallelamente al ciglio di banchina e ad una distanza giudicata idonea dall'operatore professionale che esercita l'attività in modo da consentire in sicurezza le operazioni di alaggio e varo;
- c)** durante le operazioni si dovrà porre in essere un'adeguata recinzione di tipo mobile, idonea ad impedire a mezzi e persone non addette ai lavori di avvicinarsi all'interno del raggio di azione della gru; inoltre dovrà essere esposto in posizione ben visibile uno o più cartelli con la scritta *"ATTENZIONE GRU IN MOVIMENTO E CARICHI SOSPESI"*;
- d)** è vietato lasciare carichi sospesi incustoditi;
- e)** tutti gli apprestamenti utilizzati per il sollevamento/calata (cavi, fasce e simili) devono essere idonei a sostenere lo sforzo di tensione/sollevamento del mezzo da alare/varare e devono rispettare quanto richiesto dalla normativa vigente, devono essere collaudati e muniti dei prescritti certificati tecnici di omologazione;
- f)** organizzare le operazioni affinché l'afflusso/deflusso delle unità da diporto avvenga in modo ordinato senza intralciare il regolare svolgimento del traffico portuale;
- g)** la sosta in banchina delle unità da diporto destinate all'alaggio è consentita esclusivamente per il tempo strettamente necessario per l'effettuazione dell'operazione stessa, ovvero, per quelle varate, limitatamente al tempo occorrente per l'allestimento dei presidi tecnico/nautici dell'unità onde riprendere la navigazione in sicurezza;
- h)** i conducenti dei veicoli che devono effettuare le operazioni, opportunamente abilitati, sono comunque tenuti ad osservare tutte le precauzioni possibili, affinché sia scongiurato ogni rischio di pericolo a cose e/o persone, restando sottinteso che per qualsiasi eventuale danno a cose e/o persone o a strutture portuali derivanti da incidenti ne risponde in solido la ditta e/o la società proprietaria dei mezzi, ovvero quella da cui i conducenti dipendono, secondo la vigente normativa in materia di responsabilità civile e penale.
- i)** stante la promiscuità della viabilità urbana con quella portuale, l'accesso delle autogru in porto dovrà comunque essere subordinato ad eventuali ulteriori provvedimenti emanati dalle Autorità competenti, in materia di circolazione veicolare in ambito portuale.

Articolo 6

(Procedura di segnalazione certificata all'autorità competente per la gestione amministrativa del demanio portuale)

I soggetti giuridici che esercitano le attività di alaggio e varo per conto proprio e/o conto terzi all'interno del Circondario Marittimo di Ischia ai sensi dell'articolo 68 del Codice della Navigazione devono presentare alla Regione Campania – A.G.C. Trasporti e Viabilità - Settore Demanio Marittimo, Navigazione, Porti, Aeroporti ed Opere Marittime apposita *"Segnalazione Certificata di Inizio Attività"* (S.C.I.A.) attestante il possesso dei presupposti e requisiti di legge richiesti in materia.

Una copia della suddetta dichiarazione provvista di protocollo di ricezione e/o visto dell'Autorità regionale dovrà essere consegnata al Comandante del Porto ove il soggetto intende espletare le attività di alaggio e varo.

Le Autorità Marittima dei porti di giurisdizione del Circondario Marittimo di Ischia istituiranno apposita raccolta di tutte le S.C.I.A. presentate dalla imprese interessate.

Le Autorità Marittima dei porti di giurisdizione del Circondario Marittimo di Ischia possono autorizzare operazioni in deroga alle disposizioni della presente ordinanza al solo fine di scongiurare improvvise ed urgenti situazioni che, se non gestite con tempestività, possono costituire nocumento alla sicurezza portuale e della navigazione nella sua più ampia accezione.

Articolo 7 **(Comunicazione di alaggio e varo)**

Gli armatori/proprietari e/o le imprese che intendono effettuare attività di alaggio e/o varo di un'unità nel Circondario marittimo di Ischia, più precisamente nei siti di cui al precedente articolo 4), dovranno presentare apposita comunicazione al Comandante del Porto secondo il *format* in allegato a) alla presente ordinanza che costituisce parte integrante e sostanziale della stessa.

La suddetta comunicazioni, inoltrate con almeno 24 ore di anticipo anche a mezzo fax (0815072850) o mail (ucischia@mit.gov.it) – deve essere conforme all'allegato a), compilata in stampatello ed in ogni sua parte apponendovi in calce le firme ben leggibili del committente (quale affidamento dell'incarico) e della ditta esecutrice (quale accettazione dell'attività).

Qualora non ancora presentata a corredo dell'istanza dovrà essere allegata *una tantum* copia della S.C.I.A di cui al precedente articolo 6).

Preventivamente all'inizio delle operazioni di alaggio/varo, il soggetto interessato, dovrà recarsi presso l'Autorità Marittima competente nel porto ove si svolgeranno le operazioni di alaggio e/o varo (Ufficio del Nostromo/Sezione Tecnica) per l'apposizione del visto di “operatività portuale” e solo dopo tale procedura e qualora non sussistono impedimenti connessi alla situazione operativa in porto, potrà effettuarsi l'operazione comunicata. Il mancato visto e/o la mancata presentazione per il visto costituiscono diniego all'attività di alaggio e varo dell'unità che non potrà essere effettuata.

Articolo 8 **(Disposizioni sanzionatorie)**

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

I contravventori alla presente ordinanza saranno perseguiti ai sensi dell'articolo 1174 del Codice della Navigazione, ovvero, sempre che il fatto non costituisca diverso e/o più grave reato ai sensi dell'art. 1231 del Codice della Navigazione e saranno ritenuti responsabili, in via civile e penale, dei danni diretti ed indiretti che possano derivare a persone e/o cose per effetto del loro comportamento illecito.

Articolo 9
(Disposizioni transitorie e finali)

La pubblicità della presente Ordinanza verrà assicurata mediante l'affissione all'albo delle Autorità Marittime ricadenti nel Circondario marittimo di Ischia, l'inclusione alla pagina web "Ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.it, nonché l'opportuna diffusione a mezzo organi di informazione.

La presente ordinanza entrerà in vigore dal giorno **15 Giugno 2012** a partire dal quale le disposizioni regolamentari in contrasto con la presente ordinanza, nonché quelle contenute nell'Ordinanza n° 75/2009 richiamata in premessa, sono da ritenersi abrogate.

Ischia, 31/05/2012

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Dario AMBROSINO

ALLEGATO "A"

**ALL'UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
SEZIONE TECNICA
80077 ISCHIA (NA)**

Io sottoscritto _____ nato a _____ il _____

e residente a _____ alla via _____ n° _____

documento di riconoscimento _____ n° _____

rilasciato da _____ il _____

telefono _____ cellulare _____

in qualità di

armatore	proprietario
----------	--------------

 dell'unità da

pesca	diporto	traffico
-------	---------	----------

barrare la casella che interessa

denominata _____

matricola _____ colore _____ materiale _____

lunghezza f.t. _____ larghezza _____ T.S.L. _____

COMUNICA

che in data _____ alle ore _____ effettuerà

alaggio	varò
---------	------

barrare la casella che interessa

dell'unità sopra descritta presso la banchina _____

dalla bitta n° _____ alle bitta n° _____

L'operazione sarà effettuata mediante l'ausilio dell'autogru targato _____

di proprietà della ditta _____

esercente l'attività di alaggio e varò

conto proprio	conto terzi
---------------	-------------

barrare la casella che interessa

Ischia lì _____

IL PROPRIETARIO/ARMATORE

DITTA ESECUTRICE



alaggio	varo
---------	------

barrare la casella che interessa

il giorno _____ alle ore _____